

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale
Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

CIRCOLARE 002-2023 DEL 18.01.2023

LEGGE DI BILANCIO 2023

Gentile Cliente,

È stata pubblicata sul supplemento ordinario n.43 della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, la Legge del 29 dicembre 2022, n. 197, c.d. “**Legge di Bilancio 2023**”.

In particolare, si segnalano le misure previste dal testo normativo in esame e dal collegato decreto fiscale, raggruppate per le principali tematiche:

Fisco e imprese

- **Limite alla circolazione del contante:** Viene innalzato il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, a 5.000 euro.
- **Novità regime forfettario:** Viene innalzata a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente di beneficiare del regime forfettario (e, quindi, dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15%).
A differenza del passato, però, le nuove norme prevedono l'immediata cessazione (senza aspettare l'anno successivo) degli effetti dell'agevolazione in caso di superamento del limite di 100.000 euro di compensi o ricavi.
- **Flat tax incrementale:** Per il solo anno 2023 i contribuenti che non applicano il regime forfettario possono applicare un'imposta sostitutiva del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il maggiore dichiarato nei tre anni precedenti, ridotta di un importo pari al 5% di tale ultimo ammontare.
- **Detrazione Iva imprese costruttrici:** Viene riproposta la detrazione Irpef pari al 50% dell'Iva versata per l'acquisto (entro il 31 dicembre 2023) di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
- **Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni:** Viene nuovamente prevista la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni dietro pagamento, entro il 15 novembre 2023, di un'imposta sostitutiva, che viene però quest'anno incrementata dal 14 al 16%. Tra i beni che possono essere oggetto di rivalutazione vengono incluse, per la prima volta, anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
- **Estromissione agevolata dei beni dalle imprese individuali:** Vengono riproposte le norme in materia di estromissione dei beni di imprese individuali, le quali consentono di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, assegnandoli

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale

Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

all'imprenditore dietro pagamento di un'imposta sostitutiva. L'agevolazione si applica ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, ed estromessi nel periodo tra il 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

- **Norme in materia di cripto-attività:** Viene introdotta una disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività. Viene innanzitutto inserita nell'articolo 67, comma 1, Tuir una nuova categoria di "redditi diversi" costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. I componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini Ires e Irap. Resta fermo, anche per i soggetti Ires, che nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta avente corso legale, la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo. Per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze può essere considerato il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%. I contribuenti che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, possono regolarizzare la propria posizione presentando un'apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un'imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo. Viene prevista l'applicazione dell'imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore.
- **Contabilità semplificata:** Le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.
- **Pos Rifiuto con doppia sanzione:** Resta la doppia sanzione senza limiti sui mancati pagamenti con il Pos (fissa da 30 euro più una variabile dal 4% del valore della transazione).
- **Credito d'imposta beni strumentali 4.0:** termine per l'effettuazione dell'investimento Le imprese potranno effettuare investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, "prenotati" entro il 31 dicembre 2022, entro il 30 settembre 2023 (in luogo del termine originariamente previsto del 30 giugno 2023).
- **Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati:** A tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuna delle annualità previste.

Lungadige Sarmicheli n. 3 – 37129 VERONA

Tel. 045.800.82.03 – fax 045.59.32.66

mail: giulio@studiogastaldello.it – sito Web: <http://www.studiogastaldello.it>

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale

Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

- **Presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite Iva:**
L'Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva, all'esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona:

- per esibire la documentazione richiesta (se obbligatoria)
- per consentire la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività
- per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati.

In caso di mancata comparizione o di documentazione comunque ritenuta insufficiente l'ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita Iva irrogando contestualmente una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000. La partita Iva può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, (come imprenditore individuale o anche come rappresentante legale di società costituite dopo la cessazione della partita Iva) solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse prima dell'emanazione del provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.

- **Estensione del credito d'imposta energia e gas:** Sono prorogati i crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas al primo trimestre 2023, elevandone le percentuali. Le misure previste per il primo trimestre 2023 sono le seguenti:

- 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese energivore;
- 35% (in luogo del 30% del precedente trimestre) per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;
- 45% (in luogo del 40% del trimestre precedente) per le imprese gasivore;
- 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese non gasivore.

I crediti relativi al I trimestre 2023 potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 dicembre 2023.

- **Estensione del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'agricoltura e la pesca:** Il credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi, è esteso al primo trimestre 2023.

Per lo stesso periodo e per le stesse imprese l'agevolazione è estesa anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

- **Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande:** Costituiscono reddito da lavoro dipendente le mance destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici. In questi casi trova applicazione (salvo rinuncia del lavoratore) l'imposta sostitutiva del 5%:

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale

Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

- entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
- ai lavoratori con redditi da lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 50.000 euro.
- **Riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato:** È ridotta al 5% (in luogo del 10% prima previsto) l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.
- **Aliquote di ammortamento degli immobili delle attività di commercio al dettaglio:** Per le imprese che esercitano l'attività del commercio al dettaglio (si rinvia alla disposizione normativa per l'elenco dei codici Ateco delle attività rilevanti) le quote di ammortamento dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili in misura non superiore al 6%.
- **Riduzioni delle aliquote Iva:** Vengono assoggettati all'aliquota Iva del 5% i prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all'aliquota Iva al 10%), nonché alcuni prodotti per l'infanzia. Passa invece al 10% (in luogo del precedente 22%) l'aliquota Iva per la cessione dei pellet. È prorogata inoltre la riduzione dell'aliquota Iva al 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023; la riduzione al 5% è estesa anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.
- **Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari:** Viene estesa all'anno 2023 l'esenzione Irpef (già prevista per gli anni dal 2017 al 2022) dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
- **Esenzione Imu su immobili occupati:** Viene introdotta l'esenzione dal pagamento del Imu per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (articoli 614 o 633 c.p.) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
- **Imposta sostitutiva sulle riserve di utili esteri:** I contribuenti che, nell'ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri possono affrancare o rimpatriare, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva (al 9% o al 30%), gli utili e le riserve di utili non distribuiti, come risultanti dal bilancio chiuso nell'esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022). A seguito dell'opzione, gli utili sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato.
- **Tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri:** Sono assoggettate a imposta in Italia le plusvalenze realizzate dai soggetti non residenti mediante la cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati in società ed enti non residenti, a condizione che il valore di tali partecipazioni per più del 50% derivi da beni immobili situati in Italia.

Lungadige Sarmicheli n. 3 – 37129 VERONA

Tel. 045.800.82.03 – fax 045.59.32.66

mail: giulio@studiogastaldello.it – sito Web: <http://www.studiogastaldello.it>

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale

Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

- **Assegnazione, cessione e trasformazione agevolata:** Vengono riproposte le norme in materia di assegnazione e cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati, non strumentali all'esercizio dell'attività, con applicazione di un'imposta sostitutiva dell'8% (10,5% per le società di comodo) e riduzione dell'imposta di registro. Le assegnazioni, o le cessioni, devono avvenire entro il 30 settembre 2023. Le stesse previsioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.

SANATORIE

- **Definizione agevolata degli avvisi bonari e delle rateazioni in corso:** È riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Tali importi possono essere definiti con il pagamento:
 - delle imposte e dei contributi previdenziali;
 - degli interessi e delle somme aggiuntive;
 - delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo).Il pagamento delle somme da versare potrà sempre essere rateizzato in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo (anche se l'importo dell'avviso bonario risulta essere inferiore a 5.000 euro).
È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all'entrata in vigore della Legge di bilancio, che possono essere appunto definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.
- **Regolarizzazione irregolarità formali:** Viene riconosciuta la possibilità di sanare le irregolarità formali, che non rilevano sulla determinazione delle imposte sui redditi, Iva e Irap, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
- **Ravvedimento con sanzioni "ridotte":** In deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e quelle precedenti possono essere regolarizzate mediante la rimozione dell'irregolarità e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile. La procedura non è ammessa se le violazioni sono già state contestate. Il versamento può avvenire in un'unica soluzione o in otto rate; la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Lungadige Sarmicheli n. 3 – 37129 VERONA

Tel. 045.800.82.03 – fax 045.59.32.66

mail: giulio@studiogastaldello.it – sito Web: <http://www.studiogastaldello.it>

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale

Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

- **Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento:** Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione relativi a PVC consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio e quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza entro il termine ivi previsto, con la medesima riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate. Le previsioni appena richiamate si applicano anche agli atti di recupero. È ammesso il versamento in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

- **Definizione agevolata delle controversie tributarie:** Viene riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore. Se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.
- **Conciliazione agevolata delle controversie tributarie:** In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, entro il 30 giugno 2023 risulta possibile definire, con un accordo conciliativo fuori udienza, le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate.

All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.

- **Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione:** In alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie è ammessa la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione. La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio e anche in questo caso le sanzioni sono ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
- **Regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate nell’ambito degli istituti deflattivi:** Può essere regolarizzato l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e, in particolare:

– delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;

Lungadige Sarmicheli n. 3 – 37129 VERONA

Tel. 045.800.82.03 – fax 045.59.32.66

mail: giulio@studiogastaldello.it – sito Web: <http://www.studiogastaldello.it>

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale

Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

– degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.

La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.

- **Stralcio dei debiti fino a 1.000,00 euro affidati agli agenti della riscossione:** È previsto l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Per i carichi fino a 1.000,00 euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all'annullamento automatico. Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive, le disposizioni in esame si applicano limitatamente agli interessi; l'annullamento automatico non opera invece con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute. Gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni in esame con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023.
- **Rottamazione-quater:** È prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, stabilendo l'abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.

Innovando rispetto alla disciplina precedente, con l'adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l'aggio in favore dell'agente della riscossione.

La nuova rottamazione quater richiede quindi il versamento delle sole somme:

– dovute a titolo di capitale;

– maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.

- **Limitata la derivazione rafforzata in caso di correzione degli errori:** Viene limitata la portata innovativa dell'articolo 8 D.L. 73/2022, prevedendo che l'estensione del criterio di "derivazione rafforzata" alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili si applichi ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti.

Lungadige Sarmicheli n. 3 – 37129 VERONA

Tel. 045.800.82.03 – fax 045.59.32.66

mail: giulio@studiogastaldello.it – sito Web: <http://www.studiogastaldello.it>

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale
Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

Casa, immobili e condominio

- **Novità in materia di superbonus:** Vengono individuati una serie di interventi rientranti nella disciplina del superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 % prevista a partire dal 2023. Più precisamente, tale riduzione non si applica:
 1. agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
 2. agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti quater (ovvero in data 18 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 cod. civ., non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
 3. agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data tra il 18 novembre e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA;
 4. agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.
- **Bonus mobili:** Per l'anno 2023 viene incrementato a 8.000 euro l'importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.
- **Bonus barriere architettoniche:** Viene prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione Irpef del 75% prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

Viene inoltre precisato che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale

Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

Famiglie, lavoro e pensioni

- **Assegno unico universale:** Viene incrementato del 50% l'importo per i figli di età inferiore a un anno e a fronte di almeno tre figli, fino a tre anni di età e Isee fino a 40mila euro. Aumenta da 100 a 150 euro la maggiorazione per le famiglie con almeno quattro figli. Vengono stabilizzate alcune maggiorazioni, già in vigore temporaneamente nel 2022, per famiglie con figli disabili.
- **Congedo parentale:** Per i lavoratori dipendenti, l'indennità corrisposta durante il congedo parentale, pari al 30% della retribuzione, viene portata all'80% per un mese se fruita entro i 6 anni di vita (o di ingresso in famiglia) del figlio. La maggiorazione vale in alternativa sia per il padre che per la madre.
- **Opzione donna:** Nel 2023 questo canale di pensionamento anticipato potrà essere utilizzato dalle lavoratrici che, entro il 2022, hanno raggiunto almeno i 60 anni di età e i 35 anni di contributi. Il requisito anagrafico si riduce a 59 in presenza di un figlio e a 58 con almeno due figli. Inoltre, a differenza del passato, è necessario rientrare in una delle seguenti situazioni: prendersi cura, da almeno sei mesi, di un familiare convivente (o in alcuni casi di un parente o affine di secondo grado) con handicap grave; avere una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74%; essere state licenziate o essere dipendenti di aziende con tavolo di crisi aperto (in questi ultimi due casi il requisito anagrafico è sempre di 58 anni).
- **Quota 103:** Quota 103 consentirà il pensionamento a chi, entro il 2023, raggiungerà almeno i 62 anni di età e i 41 anni di contributi. L'accesso a pensione potrà avvenire anche successivamente. L'importo della pensione non potrà essere superiore a cinque volte il trattamento minimo tra la decorrenza e il raggiungimento del requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia. Sempre in tale periodo la pensione sarà cumulabile solo con redditi da lavoro autonomo occasionale fino a 5mila euro lordi annui. I lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per quota 103, ma decidono di proseguire l'attività lavorativa, possono rinunciare a versare la propria quota di contributi e ricevere così una retribuzione più elevata.
- **Rivalutazione pensioni:** L'adeguamento all'inflazione dell'importo delle pensioni in essere viene effettuato applicando l'indice di rivalutazione all'intero valore di tutti i trattamenti percepiti da una persona. Il riconoscimento dell'inflazione, pari al 7,3%, è pieno per gli importi fino a quattro volte il minimo del 2022, cioè 2.101,52 euro. Per quelli oltre quattro e fino a cinque viene riconosciuto l'85%; oltre cinque e fino a sei il 53%; oltre sei e fino a otto il 47%; oltre otto e fino a dieci il 37%; oltre dieci il 32 per cento. I trattamenti fino al minimo: sono adeguati al 100% dell'inflazione più un altro 6,4% se il beneficiario ha almeno 75 anni, oppure l'1,5% se è più giovane.
- **Reddito di cittadinanza:** La durata massima del reddito di cittadinanza passa da 18 mesi (rinnovabili) a sette mesi, eccetto per i nuclei familiari in cui sono presenti disabili, minorenni o persone con almeno 60 anni di età. Vengono introdotti nuovi obblighi riguardanti la partecipazione a corsi di formazione o di studio. Il reddito viene revocato anche se il beneficiario non accetta una offerta di lavoro congrua. A differenza del passato, il reddito determinato dallo svolgimento di un lavoro stagionale o intermittente non rileva, fino a 3mila euro lordi, alla riduzione dell'importo del Rdc e tutti i beneficiari che hanno

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale

Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

sottoscritto un patto per il lavoro o quello per l'inclusione sociale devono essere impiegati dai Comuni in progetti utili alla collettività. Infine, qualora il nucleo viva in una casa in affitto, la componente del Rdc destinata a coprire tale costo viene erogata direttamente al locatore.

- **Decontribuzione Sconto incrementato fino al 3%:** I lavoratori dipendenti privati e pubblici, esclusi quelli del settore domestico, beneficiano di una riduzione del 3% dell'aliquota contributiva a loro carico se hanno un imponibile previdenziale mensile non superiore a 1.923 euro. Oltre quest'ultimo importo e fino a 2.692 euro lo sconto si riduce al 2%. L'agevolazione non incide sulla futura pensione.
- **Bonus psicologo:** L'importo massimo ottenibile sale da 600 euro (per i soggetti con Isee più basso) a 1.500. Il contributo non spetta alle persone con Isee superiore a 50mila euro.
- **Bonus bollette:** Potenziato il bonus sociale nel settore elettrico e in quello del gas. Aumenta aumentando da 12mila a 15mila euro il valore soglia dell'Isee (indicatore della situazione economica equivalente) di accesso alle agevolazioni per l'anno 2023 con riferimento ai clienti domestici economicamente svantaggiati.
- **Multe stradali:** La manovra sospende sia per il 2023 che per il 2024 l'aumento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative al Codice della strada.
- **Maggiorenni:** «18 app» al passo d'addio ma il bonus di 500 euro ai neomaggiorenni per acquistare libri, biglietti per cinema, concerti, spettacoli di teatro o danza, eventi culturali resterà per chi ha compiuto i 18 anni nel 2022. Poi il meccanismo diventa selettivo e si sdoppia. Da un lato, una «Carta della cultura Giovani» a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, laddove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 35mila euro: la carta sarà assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età. Dall'altro, una «Carta del merito» ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi: la carta sarà assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la «Carta della cultura Giovani».
- **Mutui Possibile passare dal variabile al fisso:** Possibile rinegoziare a condizioni predefinite un mutuo a tasso variabile, stipulato o accollato entro il 2022, per l'acquisto o la ristrutturazione di un'abitazione e trasformarlo a tasso fisso. Il mutuo deve avere importo originario non superiore a 200mila euro e al momento della domanda di rinegoziazione il richiedente deve avere un Isee non superiore a 35 mila euro e non aver pagato le rate in ritardo (salvo diverso accordo tra le parti).

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento.

Cordiali saluti.

dott. Giulio Gastaldello

Lungadige Sarmicheli n. 3 – 37129 VERONA

Tel. 045.800.82.03 – fax 045.59.32.66

mail: giulio@studiogastaldello.it – sito Web: <http://www.studiogastaldello.it>